DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/696 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2023

che accetta una domanda, presentata dalla Repubblica italiana a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione a dieci veicoli ETR675 fino al 30 giugno 2024

[notificata con il numero C(2023) 1916]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 settembre 2022 l'Italia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione temporanea, fino al 30 giugno 2024, del punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione ([2]), che prevede che i veicoli nuovi siano equipaggiati con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) di bordo Baseline 3 entro il 1º luglio 2023. La domanda riguarda dieci veicoli nuovi ETR675 con numeri di identificazione consecutivi da ETR675.17 a ETR675.26, forniti da Alstom Ferroviaria SpA. I dieci veicoli appartengono a un parco esistente di 26 veicoli ETR675 di proprietà di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (Italo-NTV SpA).

(2) Le informazioni fornite dalle autorità italiane a sostegno della domanda hanno consentito alla Commissione di effettuarne l'analisi.

(3) Conformemente al punto 7.4.2.1 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919, i veicoli nuovi autorizzati dopo il 16 giugno 2019 devono essere conformi al gruppo di specifiche # 2 o # 3 (ETCS Baseline 3) di cui alla tabella A 2 dell'allegato A di tale regolamento ([3]).

(4) Il punto 7.4.2.3 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919 mira ad agevolare il passaggio dal sistema ETCS Baseline 2 al sistema ETCS Baseline 3 attraverso proroghe dei termini. Conformemente al punto 3, lettera b), di tale punto, determinati veicoli equipaggiati con il sistema ETCS Baseline 2 e autorizzati prima del 31 dicembre 2020 in conformità a un'autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata anteriormente al 1º gennaio 2019 possono beneficiare di una proroga fino al 1º luglio 2023 del termine entro cui dovranno conformarsi al sistema ETCS Baseline 3.

(5) I dieci veicoli di cui alla domanda sono stati ordinati in lotti diversi come opzioni di acquisto a seguito della firma, il 28 ottobre 2015, del contratto iniziale tra Italo-NTV SpA e Alstom Ferroviaria SpA per la fornitura e la manutenzione di 26 veicoli ETR675 (noti anche come Pendolino EVO).

(6) I sei veicoli da ETR675.17 a ETR675.22 sono stati ordinati prima del 16 giugno 2019, sono equipaggiati con il sistema ETCS Baseline 2 e sono stati autorizzati a essere immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2020. Conformemente al punto 7.4.2.3 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919, tali veicoli sono tenuti a conformarsi al sistema ETCS Baseline 3 entro il 1º luglio 2023.

(7) I due veicoli ETR675.23 ed ETR675.24 sono stati ordinati dopo il 16 giugno 2020, ossia il 31 luglio 2020, sono equipaggiati con il sistema ETCS Baseline 2 e sono stati autorizzati a essere immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2020. Conformemente al punto 7.4.2.3 dell'allegato del regolamento (UE) 2016/919, tali veicoli sono tenuti a conformarsi al sistema ETCS Baseline 3 entro il 1º luglio 2023.
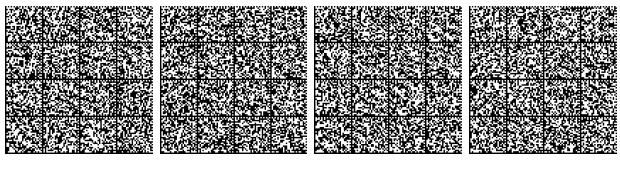
([1]) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
([2]) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).
([3]) Il gruppo di specifiche # 1 corrisponde a ETCS Baseline 2 e GSM-R baseline 1,
il gruppo di specifiche # 2 corrisponde a ETCS Baseline 3 Maintenance Release 1 e GSM-R baseline 1,
e il gruppo di specifiche # 3 corrisponde a ETCS Baseline 3 Release 1 e GSM-R baseline 1.